

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2250)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PLEBE, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LA RUSSA, LATANZA, LANFRÉ, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1975

### Nuovo ordinamento della scuola secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il proclamare ad alta voce l'improcrastinabile urgenza della riforma della scuola secondaria superiore appartiene ormai al cerimoniale d'obbligo delle troppe persone che oggi pretendono di occuparsi della scuola. In realtà se allo stato attuale si è ormai venuta obiettivamente delineando l'opportunità — effettiva e non artificiosamente « montata » a fini di prevaricazione politica — di una riforma, ciò è dovuto proprio, in gran parte, al dissennato proliferare di parziali provvedimenti legislativi che, col pretesto di quell'urgenza, sono stati deliberati, soprattutto a partire dal 1969, spesso in contraddizione l'uno con l'altro, in ogni caso sempre seguiti da effetti deleteri. Già il disegno di legge Scalfaro, del 4 aprile 1973, che si presentava appunto con la denominazione di « Norme per la riforma della scuola secondaria superiore », iniziava la sua relazione affermando che « la necessità e l'urgenza della riforma sono di tale evidenza da rendere quasi superflua una particolare mo-

tivazione ». Sarebbe però difficile sostenere che lo sfacelo della scuola secondaria italiana che da allora ad oggi ha condotto, nello spazio di soli due anni, la nostra scuola sull'orlo della paralisi e del caos, sia dovuto alla mancata approvazione di quella (o di un'altra simile) riforma e non già piuttosto all'approvazione di altri — non solo non urgenti, ma deprecabili — provvedimenti legislativi, primi fra tutti i « decreti delegati » Malfatti.

Purtroppo questa deplorabile situazione rende impossibile, anche per chi ne avesse la volontà politica e la competenza, il procedere oggi a una riforma organicamente equilibrata di quella che era la scuola italiana nel 1960, mantenendo in vita quelle strutture che si sono dimostrate valide e apportandovi invece tutte quelle innovazioni che nel frattempo i mutamenti avvenuti nella cultura, nella scienza, nella società e nella tecnologia si trovano a sollecitare. Infatti già i gravi difetti connessi alla istituzione, nel 1962, della scuola media dell'obbligo costi-

tuiscono un primo, non positivo condizionamento: persino la stessa recente proposta di legge socialista Lenoci ed altri, presentata il 26 giugno 1975 (« Istituzione della scuola secondaria superiore unitaria ») riconosce implicitamente, non foss'altro, l'assurdità dell'insegnamento di elementi di latino abbinati all'italiano nella scuola media dell'obbligo, in quanto ne propone l'abolizione, nel suo articolo 24.

Ma ben più disastrosi sono i condizionamenti creatisi dal 1969 in poi. Sei anni di diletteggianti sperimentazioni, a partire dal biennio sperimentale unitario-articolato tentato dall'amministrazione provinciale di Milano negli anni scolastici 1969-70 e seguenti, e clamorosamente fallito, congiunte a una sistematica campagna di stampa volta ad occultare al pubblico i fallimenti di tali sperimentazioni e gabellare quali incancellabili dati di fatto quelli che erano invece maldestri tentativi non riusciti, hanno creato una sorta di terrorismo pedagogico, per cui la nuova riforma avrebbe l'obbligo di istituzionalizzare anzitutto quelle sperimentazioni, che non trovano altra giustificazione al di fuori della politica di partito. A ciò si aggiunga il non mai sufficientemente deprecato lavoro di falsificazione della realtà e di politicizzazione dei problemi scolastici compiuto dalla cosiddetta commissione Biasini, sulla base di un pedagogismo di seconda mano da essa ritenuto « avanzato » mentre in paesi più civili è ormai da tempo considerato invecchiato, il quale ha pesantemente condizionato non soltanto il già citato progetto di riforma democristiano Scalfaro del 1973 e il contemporaneo progetto comunista Raicich ed altri — cosa non eccessivamente dannosa, in quanto entrambi morirono sul nascere —, ma soprattutto i provvedimenti legislativi che in seguito furono adottati, tra cui parecchi dei decreti delegati Malfatti.

Questa rovinosa opera legislativa ha avuto esiti tanto più difficilmente riparabili in quanto si è trovata a operare su di una scuola travolta da una rovina ancor più disastrosa, quella della contestazione e del terrorismo di politici, sindacalisti, guerriglieri, che da ormai sei anni impediscono, negli istituti scolastici italiani, non soltanto un rego-

lare svolgimento delle lezioni, ma talora la sopravvivenza stessa di lezioni scolastiche in senso proprio, disorientando gli studenti e impaurendo e umiliando gli insegnanti.

In una situazione così gravemente compromessa, non è facile discernere, fra gli innumerevoli mali che affliggono la scuola italiana, quali sarebbero sanabili soltanto attraverso un ristabilimento dell'ordine da parte del Ministero dell'interno, tale da far davvero rispettare le leggi vigenti e quali invece abbisognino di una legge di riforma; quali siano soltanto recenti prodotti delle scriteriate leggi e leggine scolastiche dal 1969 ad oggi e quali invece risalgano a difetti più strutturali, bisognosi quindi di una riforma. Ma soltanto se si ha il coraggio di affrontare la difficile e anticonformistica fatica di tali distinzioni, si può giungere a individuare quei punti essenziali di una riforma che non si riduca all'aggiungere nuove, disinvolute « sperimentazioni » a quelle, sin troppo numerose, già esistenti, nè — tanto meno — sia ispirata al primato della ragion politica sul dovere civile che ha ogni Stato di fornire ai giovani un'onesta e non diletteggiantistica istruzione, bensì miri a rendere la nostra scuola secondaria non certo soddisfacente (giacchè, nella situazione attuale, sarebbe vano sperarlo), ma almeno migliore di quanto non sia attualmente.

\* \* \*

La maggior disfunzione della nostra scuola secondaria superiore prima del duplice terremoto della contestazione e delle leggine guastatrici, era la confusione persistente circa il concetto di professionalità di quelle scuole il cui scopo non è quello di preparare agli studi universitari. Tale confusione riguardava tanto la finalità di tali scuole, avendo alcune di esse un indirizzo compiutamente professionale, altre invece un indirizzo soltanto pre-professionale; quanto le modalità attraverso cui raggiungere tale finalità, variando notevolmente da scuola a scuola il dosaggio tra la formazione culturale generale e quella specifico-professionale; quanto infine il valore attribuito al traguar-

do di queste scuole stesse, avendo il loro diploma finale soltanto in alcuni casi il valore di abilitazione alla professione.

Questa mancanza di chiarezza circa le finalità, le modalità e il traguardo finale dell'istruzione secondaria superiore a carattere professionale risultava già evidente dal variopinto panorama che presentavano tali scuole, l'ordinamento di ciascuna delle quali aveva una sua storia autonoma, spesso dovuta più a circostanze occasionali che non a un piano organico e consapevole. L'istituto magistrale, l'istituto tecnico e industriale, il liceo artistico, il conservatorio di musica, le accademie di belle arti, d'arte drammatica e di danza, l'istituto sperimentale di cinematografia, e, più recentemente, anche il liceo linguistico si fondava su statuti e regolamenti quanto mai eterogenei e non sempre giustificati. Dolersi di un tale inconveniente non significa affatto — sia ben chiaro! — allinearsi sulla moda corrente, secondo la quale quanto più i giovani ricevono un'educazione uniforme, indifferenziata, priva di ogni finalità specifica (che non sia quella politica) tanto più si attuerebbe il progresso universale: pretendere che un pianista e un ragioniere, che un interprete e un perito agrario debbano provenire da una scuola « unitaria » è una follia che soltanto la prepotenza politica dei nostri giorni può far passare per saggezza. La lagnanza circa l'eterogeneità degli ordinamenti di queste scuole, che già era diffusa dieci e quindici anni fa, riguarda invece le specifiche disfunzioni che si vengono sempre a creare quando un complesso di istituti scolastici vien lasciato svilupparsi incontrollatamente, col risultato che spesso vengono a perdersi di vista proprio quegli scopi in vista dei quali ciascun tipo di scuola era sorto. Vengono così a crearsi scuole o inutili o che perseguono scopi diversi da quelli a cui in realtà mirano i giovani che ad esse si iscrivono.

Un tipico caso di travisamento delle finalità di una scuola è fornito dall'istituto magistrale. Questa scuola è sorta — e può avere un senso — soltanto in quanto specifico istituto professionale che prepara e abilita all'insegnamento elementare. Invece prima l'istituzione del magistero, poi la sua parificazione alle facoltà universitarie, infine la cosid-

detta liberalizzazione dell'accesso all'università hanno spinto verso tale scuola non più tanto i giovani che desideravano diventare insegnanti elementari quanto invece giovani desiderosi di giungere all'università o studiando un anno di meno o comunque studiando materie e programmi meno impegnativi e approfonditi. La recente sostanziale trasformazione dell'istituto magistrale da quadriennale in quinquennale attraverso il cosiddetto « anno integrativo » non ha affatto migliorato questo travisamento di finalità, anzi lo ha di molto accentuato; in quanto non è stata compiuta in vista di una più specifica e migliore preparazione professionale, bensì proprio in funzione dei desideri del mutato tipo di frequentanti, cioè di costituire una brutta copia, semplificata e banalizzata, del liceo classico.

Se l'istituto magistrale rappresenta il caso più vistoso di travisamento delle finalità dell'istruzione secondaria superiore a carattere professionale, il caso più tipico di scuola inutile è invece forse costituito dall'istituto sperimentale di cinematografia. Com'è noto, questa scuola che dovrebbe fornire al cinema gli attori, i registi, gli sceneggiatori e gli operatori « professionisti » si è trasformata sempre più, di anno in anno, in una fabbrica di disoccupati: e questo non già a causa di una scarsa richiesta di quei professionisti, bensì a causa di una totale sfiducia nell'efficienza di quella scuola, per cui si preferisce reclutare gli attori cinematografici da qualsiasi altra provenienza all'infuori che da quella che dovrebbe essere l'unica scuola autorizzata a sfornare attori professionalmente qualificati. Da anni questa situazione è divenuta talmente paradossale che lo Stato si è visto costretto a istituire una speciale sovvenzione per quei film che utilizzassero, anche in parti del tutto secondarie, attori diplomati nell'istituto suddetto.

Accanto a questi due casi-limite di istituti professionali con finalità travisata e di istituti professionali inutili, rappresentati rispettivamente dall'istituto magistrale e dall'istituto sperimentale di cinematografia, le altre scuole d'istruzione secondaria superiore a carattere professionale soffrono, da anni, in

maniera maggiore o minore, quasi tutte di questi stessi due difetti. Anche quella che è restata per anni la più funzionale di tali scuole, cioè l'istituto tecnico e industriale, avverte il bisogno di adeguare le sue strutture alle mutate esigenze della tecnica e richieste della produzione.

Di fronte a questi inconvenienti una riforma dell'istruzione secondaria superiore a carattere professionale, che abbia di mira l'effettivo interesse degli studenti anzichè il loro indottrinamento politico avrebbe dovuto, già da una decina d'anni, senza la frettevolezza di alcuna « urgenza » (giacchè si tratta di difetti non lievi, tuttavia non risolvibili con l'improvvisazione e il dilettantismo di una riforma « politica »), mirare a eliminare i tre mali maggiori, relativi rispettivamente alle finalità, alle modalità e al traguardo di queste scuole. Quanto alle finalità l'unica maniera per evitare sia il loro travisamento sia la loro inutilizzazione sopra denunciati non può essere se non una compiuta ed esplicita professionalizzazione di queste scuole, che elimini le ambiguità connesse all'idea — tipicamente antifunzionale — di una scuola pre-professionale. Quanto al dosaggio tra la formazione culturale generale e quella specifico-professionale l'esigenza di base non può essere se non quella di eliminare gli insegnamenti generici anzichè generali (inclusi anche gli interminabili vaniloqui di tipo metodologico-sociologico oggi tanto di moda e che non servono assolutamente a nulla), assicurando invece che la formazione professionale sorga sulla base di un effettivo bagaglio di cultura essenziale. Infine le disparità circa il valore del traguardo finale dell'istruzione professionale non possono avere altra soluzione auspicabile che quella di un'estensione del valore abilitante del diploma a tutte le scuole professionali d'istruzione secondaria superiore.

Questa era, riguardo al problema della professionalità dell'istruzione secondaria superiore, la riforma la cui esigenza da anni si veniva maturando, senza nessuna « urgenza » ma con la consapevolezza di una sua sempre crescente opportunità, nell'opinione di quanti erano sinceramente e responsabilmente interessati al miglioramento della nostra scuola. Purtroppo in quest'ultimo decennio il

bombardamento di convegni e congressi finanziati e orientati dalle solite forze politiche, di commissioni di studio pre-orientate, di richieste e « documenti » della triplice sindacale e, infine, anche di recenti parziali provvedimenti legislativi si è scatenato proprio in direzione opposta a quell'orientamento di riforma, che non soltanto era negli auspicci delle persone competenti, ma che rispondeva persino alle più modeste esigenze della comune ragionevolezza. Questa direzione imposta, con ogni tipo di mezzi di pressione e di decisione, dall'attuale potere politico si può riassumere in tre punti essenziali: deprofessionalizzazione dell'istruzione secondaria superiore, rinvio all'istruzione universitaria del maggior numero possibile di qualificazioni professionali, affidamento alle Regioni della restante istruzione professionale. Ognuno di questi tre propositi non soltanto non giova a sanare i difetti attualmente presenti nella scuola, ma al contrario è volto a scardinare ogni possibile efficienza, a tutto danno delle giovani generazioni.

Quanto alla deprofessionalizzazione dell'istruzione secondaria superiore, le sue premesse sono già state gettate dalla sopra ricordata commissione Biasini, la quale espresse con particolare insistenza la tesi che la professionalizzazione della scuola non soltanto la subordinerebbe alle esigenze del mondo produttivo, ma genererebbe specializzazioni che si rivelano poi non rispondenti alle effettive necessità e in ogni caso troppo anguste per essere funzionali. Tale tesi è stata poi ripetuta, col tipico martellamento pubblicitario dell'attuale regime, da politici, sindacalisti e ideologi « progressisti » al fine di nascondere all'opinione pubblica una verità incontestabile: che eliminare la professionalità dalla scuola secondaria superiore significa danneggiare gravemente i giovani più capaci, volenterosi e bisognosi di lavorare, i quali hanno il sacrosanto diritto, dopo tredici anni di studio, di conseguire l'abilitazione alla professione che desiderano esercitare. Questo sì che è un autentico sopruso contro il diritto allo studio e contro le esigenze dei lavoratori! Per quanto la retorica del regime tenti di far sì che il pubblico non si accorga di questo sopruso, esso è così evidente che

non può non balzare all'occhio da sè. Che sia opportuno non condizionare la scuola alla prevaricazione del mondo produttivo, che sia pure opportuno rivedere specializzazioni non più rispondenti ai bisogni attuali lo si può senz'altro ammettere, ed è anche bene provvedere a porvi rimedio; ma che il rimedio debba consistere nel buttar via il bagno con il bambino, abolendo addirittura la possibilità che la scuola secondaria superiore abiliti alle professioni questa è una tesi che può trovare la sua giustificazione soltanto nella strategia politica di chi vuol togliere ogni autentica finalità e ogni valore alla nostra scuola.

La pretesa di una deprofessionalizzazione dell'istruzione secondaria superiore va solitamente congiunta alla tesi del rinviare il maggior numero possibile di qualificazioni professionali all'istruzione universitaria. È questo uno dei più paradossali casi di contraddittorietà della politica giovanile dell'attuale regime: proprio nel momento in cui si è deciso di abbassare a 18 anni il compimento della maggiore età, si vieta che un giovane possa conseguire a 19 anni una qualsiasi abilitazione professionale e lo si vuol costringere a studiare almeno sino a 23 anni anche per esercitare professioni che non abbisognano affatto di 17 anni di studio. Perché bisogna pretendere che là dove basterebbe un geometra vi debba per forza essere un ingegnere, il quale, trovandosi costretto a svolgere mansioni da geometra, si sentirà sminuito e rimpiangerà i quattro anni inutilmente dedicati a studi universitari? Un esercito di specialisti privo di tecnici paraliza la società anziché farla funzionare.

Se l'egualitarismo già si rivela utopistico in altri campi, quando poi lo si pretenda di applicare al campo degli studi, diventa addirittura ridicolo. Pretendere che si diventi cardiologo con gli stessi anni di studio con cui si diventa ragioniere o, viceversa, pretendere di far studiare un maestro elementare tanti anni quanti sono necessari a un fisico nucleare equivale a creare una folla di scontenti e di incapaci. Non è vero che chi è stato costretto a studiare parecchi anni di più di quelli che avrebbe richiesto la sua preparazione professionale, apprendendo cose del tutto inutili per la sua professione, diventi

miglior professionista di chi ha invece studiato soltanto gli anni necessari a innestare sulla base di una sufficiente cultura generale la specifica cultura richiesta dalla sua professione. Al contrario! Già oggi i giovani si lamentano di esser costretti a studiare a scuola una quantità di cose inutili che fanno loro trascurare quelle veramente proficue per il loro lavoro. Si può immaginare il risultato disastroso che conseguirebbero quattro anni di studi universitari, i quali, essendo superflui, finirebbero col ridursi, di questi tempi, a un lungo corso di indottrinamento politico. Ed è più che legittimo il sospetto che a questo e non ad altro mirino le forze politiche di sinistra che insistono per rinviare il più possibile all'università le qualifiche professionali.

Questa strategia mirante alla prevaricazione politica anziché all'efficienza della scuola si completa poi col terzo obiettivo sopra indicato, quello di affidare alle Regioni tutta l'istruzione professionale che non si sia riusciti a rinviare all'università. In questo modo si travisa del tutto quello che sarebbe stato un principio di per sè non inopportuno: l'idea, cioè, di affidare alle Regioni quella parte dell'istruzione professionale che è strettamente legata a interessi locali, ristretti all'ambito di una o di poche Regioni. Ma questo principio in sè valido può funzionare soltanto sul presupposto della previa esistenza di un compiuto organismo di istituti statali di istruzione secondaria superiore a carattere professionale. Quando invece si pretenda di deprofessionalizzare l'istruzione secondaria superiore, allora le scuole professionali regionali acquistano un chiaro valore di sfruttamento politico: cioè i giovani che non possono permettersi di attendere sino a 23 anni (cioè sino al compimento degli studi universitari) per poter guadagnare, sono costretti a rivolgersi alle scuole organizzate dalle Regioni, dove il condizionamento politico è molto più forte che non nelle scuole statali. In questo modo si finisce col mettere le Regioni in posizione concorrenziale nei confronti dello Stato in tema di istruzione. E che questo e non altro sia stato già sin da ora il primo effetto del decreto delegato che ha trasferito alle Regioni l'istruzione profes-

sionale non afferente al Ministero della pubblica istruzione è stato riconosciuto persino dalla relazione alla recente, già citata, proposta di legge socialista Lenoci ed altri, la quale riconosce che quel decreto delegato « induce le Regioni a promuovere a loro volta corsi professionali "lunghi" (biennali o anche triennali), col rischio di preconstituire un vero e proprio secondo canale formativo ».

Di contro a questo palese tentativo di strumentalizzare la scuola a fini politici privando i giovani del diritto di ottenere attraverso la scuola una precisa qualifica professionale compiendo tutti gli anni di studio necessari, ma senza esser costretti a superflui anni di indottrinamento politico, s'indirizza il presente disegno di legge, che intende sanare i vecchi difetti della nostra scuola sopra denunciati, insieme con quelli caoticamente sovrappostisi in questi anni. I suoi principi essenziali sono i seguenti: estensione del valore legale di abilitazione professionale a tutti gli esami finali degli istituti di istruzione secondaria superiore a carattere professionale; conseguente uniformazione della durata degli studi, là dove sia possibile, di questi istituti, nell'assoluto rispetto, tuttavia, delle loro diversissime esigenze, che non sono in alcun modo cancellabili senza grave danno della serietà e dell'efficacia degli studi; affidamento alle Regioni delle sole scuole professionali che siano strettamente legate alle necessità locali.

\* \* \*

Oltre alla necessità di regolamentare la professionalità, l'altro problema che già si trovava aperto nella nostra scuola secondaria superiore, prima del duplice terremoto della contestazione e delle leggine guastatrici, era quello dell'accesso all'università. Che esistano due licei, il classico e lo scientifico, il cui scopo sia esplicitamente quello di formare la cultura generale necessaria per gli studi universitari (l'uno a indirizzo letterario, l'altro a indirizzo scientifico) è cosa tanto opportuna che neppure la guerra santa scatenata contro di essi — soprattutto con-

tro il liceo classico — dalla pubblicistica di regime è riuscita a demolire, neppure nell'opinione pubblica. Tuttavia la scuola secondaria superiore anteriore al 1969 presentava il non piccolo difetto di precludere l'università a tutti quei giovani che, o per libera scelta e vocazione o per necessità, intendevano prima conseguire un'abilitazione professionale (le uniche eccezioni, costituite dall'itinerario istituto magistrale-magistero, e da quello istituto tecnico-facoltà di economia e commercio erano poco significative, anche per la natura ibrida e inconsistente della facoltà di magistero). Questi giovani, infatti, se, dopo aver conseguito un'abilitazione professionale, desideravano ulteriormente conseguire una laurea, erano costretti a sostenere un esame di maturità classica o di maturità scientifica. Ciò comportava un'alternativa obbligatoria: o l'esame di maturità si riduce a una mera formalità, come avviene purtroppo al giorno d'oggi ma come non è auspicabile che avvenga anche in futuro; oppure la preparazione *ex novo* a un esame di maturità classica o scientifica è impresa talmente ardua da scoraggiare un giovane che, ad esempio, dopo esser diventato geometra, desidera laurearsi in chimica.

Di fronte a questo problema la cosiddetta legge di « liberalizzazione » dell'accesso all'università del 1969 ha costituito un rimedio infinitamente peggiore del male da sanarsi. Tale legge è stata varata in un momento di polemica contro gli studi universitari (e contro gli studi in genere) e non le è quindi affatto estraneo lo scopo di screditare e dequalificare gli studi universitari. Ammettere, infatti, indiscriminatamente chiunque abbia un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore a frequentare una qualsiasi facoltà significa riempire le aule universitarie di persone in gran parte del tutto incapaci, per deficienza di preparazione e di talento, a condurre gli studi universitari o — in qualche caso — incapaci a seguire la facoltà in cui si sono sconsideratamente iscritti, mentre forse sarebbero idonei a seguirne un'altra.

Non crediamo sia più il caso, nel 1975, di soffermarci a confutare i fiumi di retorica che dal 1968 in poi sono stati rovesciati per combattere la selezione scolastica, la cosidd-

detta meritocrazia, il cosiddetto nozionismo. Dopo sette anni di tali vaniloqui ispirati al più invecchiato e superficiale pedagogismo, oggi sono gli stessi portavoce di quella retorica che cominciano a vedersi costretti a metterla in soffitta, dopo che l'esperienza italiana di questi anni — e altre analoghe esperienze europee e non europee — hanno dimostrato sin troppo eloquentemente come l'eliminare dalla scuola la selezione dei capaci e degli incapaci, il riconoscimento del merito e l'apprendimento delle nozioni necessarie significa nè più nè meno che distruggere la scuola, trasformandola, tutt'al più, in un circolo di ricreazione politica. Ma il possedere una pubblica istruzione è un diritto del cittadino riconosciutogli dalla Costituzione: e per poter istruire occorre poter selezionare, riconoscere i meriti, impartire nozioni. Perciò non sono certo gli ormai invecchiatissimi *slogans* del 1968 a poter ancora giustificare la legge di « liberalizzazione » degli accessi universitari del 1969, che è da considerarsi una legge eccezionale e contingente, spiegabile (anche se non giustificabile) col clima di forsennatezza degli anni ruggenti della contestazione e destinata quindi a cadere con l'invecchiare di quei ruggiti.

Resta, quindi, il problema di non precludere l'accesso all'università agli abilitati dell'istruzione secondaria superiore a carattere professionale, senza cadere in quello sfasciamento dell'istruzione che è la cosiddetta « liberalizzazione » degli accessi. Il presente disegno di legge adotta al proposito la soluzione più ragionevole e funzionale: cioè prescrivere, per gli studenti che abbiano conseguito l'abilitazione presso le scuole d'istruzione superiore professionale, un esame di ammissione all'università da sostenersi presso la facoltà a cui desiderano iscriversi.

I contenuti e le modalità di tale esame saranno stabiliti da ciascuna singola facoltà: in questo modo il giovane professionista è tenuto a integrare la sua preparazione soltanto in quella porzione specifica che riguarda direttamente gli studi universitari che desidera condurre. Dal canto loro, le facoltà possono garantirsi circa quel minimo di requisiti ch'esse sanno di dover richiedere allo

studente affinché possa frequentare con sufficiente profitto.

Offrire, in questo modo, a tutti gli abilitati delle scuole secondarie superiori la possibilità di accedere direttamente a un esame di ammissione a una facoltà universitaria comporta il richiedere una durata uniforme a tutti gli istituti di istruzione secondaria. A tale scopo la durata degli studi di tutti gli istituti è stata portata a cinque anni. Questo provvedimento comporta problemi di lieve entità per quanto riguarda gli altri istituti professionali (per i quali, oltre al resto, è già stata avviata una quinquennalizzazione sperimentale), mentre invece comporta problemi di non sempre facile soluzione per quanto riguarda gli istituti d'istruzione artistica. Riteniamo tuttavia che tali difficoltà non siano insormontabili eccetto che in un caso: quello dei conservatori di musica che, quindi, abbiamo escluso dalla quinquennalizzazione. Soprattutto per gli strumentisti, infatti, non soltanto la durata dello studio deve variare da cinque a dieci anni a seconda delle non modificabili difficoltà dello strumento, ma v'è altresì necessità che lo studio dello strumento abbia inizio in giovane età, prima cioè del compimento della scuola media dell'obbligo. In vista di queste particolari peculiarità, oltre alla possibilità per i diplomati di accedere ad esami di ammissione all'università, abbiamo previsto, per i conservatori di musica, anche che, per i corsi novennali e decennali, sia consentito agli studenti che abbiano conseguito il compimento medio, di presentarsi a sostenere gli esami di maturità classica.

Che questa quinquennalizzazione dell'istruzione secondaria superiore non abbia nulla a che vedere con la proposta di una « scuola superiore unitaria » avanzata oggi da tutte le parti in nome del progressismo, è sin troppo evidente. Al contrario, noi riteniamo che la abrogazione delle differenziazioni specifiche tra tipo e tipo di scuola costituisca una umiliazione e una dequalificazione di tutte le scuole, in quanto le costringe tutte a un insegnamento generico e inconcludente: perciò il nostro disegno di legge mira invece a valorizzare le caratteristiche individuali di ogni singola scuola. Tipico è, al proposito, il

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso dei licei linguistici, che hanno senso e possono sopravvivere soltanto se acquistano il carattere di vere e proprie scuole per interpreti; in caso contrario finiscono con l'essere una brutta copia dei licei classici. A questo preciso scopo è diretto l'articolo 10 del presente disegno di legge.

Anche la distinzione, qui presente, all'interno del quinquennio di studi, fra un biennio propedeutico e un triennio di prosecuzione non ha nulla a che fare — è evidente! — con l'ormai famigerato biennio « unitario », o « unitario comprensivo », o « unitario comprensivo-opzionale » auspicato dalla commissione Biasini, che ha dato pessima prova ovunque sia stato sperimentato e che conduce appunto a quella distruzione della specificità delle singole scuole di cui sopra abbiamo denunciato l'estrema dannosità. La nostra distinzione fra un biennio iniziale e un triennio di prosecuzione ha invece lo scopo essenziale di sottolineare il carattere di rigorosa specificità che deve qualificare soprattutto gli ultimi tre anni del quinquennio.

Uno degli argomenti principali dei sostenitori del biennio unitario, o — peggio — dell'intera scuola superiore unitaria, è costituito dall'asserita preoccupazione che gli studenti non debbano assumersi in età troppo giovane la responsabilità di una scelta d'indirizzo di studi che, una volta compiuta, risulti poi difficilmente modificabile. A dissipare quel tanto di obiettivo che può esistere in tale preoccupazione provvede l'articolo 18 del presente disegno di legge, che prevede la possibilità di passare da un tipo di scuola ad un altro mediante appositi esami integrativi o sull'intero contenuto di materie nuove, o sulle parti non insegnate nella scuola di provenienza, nel caso di materie comuni. Chi, ad esempio, desidera passare dal liceo classico al liceo scientifico non dovrà sostenere nè esami di italiano, nè di storia o geografia, ma una integrazione di matematica e di disegno; nel passaggio inverso, vi saranno invece gli esami di latino e di greco.

Ciò premesso, esprimiamo tuttavia la nostra ferma convinzione che tali passaggi debbano costituire l'eccezione (anche se un'eccezione da comprendersi, giustificarsi e non combattersi), ma non già la regola. Niente è

più diseducativo che incoraggiare la provvisorietà e l'indecisione. Il giovane deve imparare a scegliere con ragionevole possibilità di correggere un eventuale errore, ma senza aver l'impressione che lo scegliere il proprio indirizzo di studi sia un giochetto da affrontare a cuor leggero. Pretendere invece, col pretesto dell'esistenza di queste eccezioni, di sacrificare i primi due anni di studio dell'istruzione secondaria superiore in un biennio di studi puramente generici e metodologici significa far perdere ai giovani due dei loro più preziosi anni di formazione. Insegnare il metodo può essere utile e auspicabile quando però non si scambi tale intento con una generica superficialità che si pasce di chiacchiere, evitando la precisione delle nozioni correttamente insegnate ed apprese. Il pedagogismo del regime ha invece incentrato la sua battaglia per il biennio unitario proprio sull'utopia di un velleitario apprendimento del metodo a danno della nozione: come se il metodo non scaturisse, invece, soltanto dalla serietà dello studio, che, quando è svolto in profondità e condotto con coscienza, costringe di per sé all'approfondimento e alla formazione della mentalità.

L'inconsistenza del mito del biennio unitario punta con sé l'inconsistenza della tesi che vorrebbe rendere obbligatorio tale biennio, elevando ai 16 anni l'obbligo scolastico. Pur prescindendo dalle statistiche degli attuali evasori dell'obbligo scolastico, che ci dimostrano quanto già sia difficile far rispettare l'obbligo scolastico ai 14 anni, sia per colpa della sfiducia delle famiglie nella scuola attuale sia per colpa delle spaventose carenze dell'edilizia scolastica, dovrebbe apparire ovvio che obbligare un giovane, che già sia in possesso di un regolare diploma di scuola media a iniziare per due anni un corso di studi d'istruzione secondaria superiore ch'egli non intende affatto proseguire, costituirebbe soltanto una prepotenza della legge nei confronti della libertà dei giovani. Si pensi piuttosto a rendere un po' meno scandaloso il funzionamento della scuola media dell'obbligo, dove il ragazzo è costretto a perdere innumerevoli ore in inutili discussioni politiche, mentre si vanno riducendo sempre più le ore di effettivo insegnamento: in que-



sto modo tre anni di scuola media saranno più che sufficienti a fornirgli una buona cultura generale senza costringerlo, al termine di essi, a perdere altri due anni della sua vita in un'inutile scuola, che finirebbe inevitabilmente con l'odiare.

Resta tuttavia il problema della sfasatura fra l'età minima per il lavoro, che è attualmente fissata a 15 anni, e il termine dell'obbligo scolastico, che attualmente dura soltanto sino a 14 anni. Il rilievo che questa sfasatura possa costituire per il giovane una tentazione o a non rispettare l'età minima per il lavoro o a trascorrere un anno d'inerzia pericolosa, è tutt'altro che infondato. Per questo motivo il presente disegno di legge eleva a 15 anni il termine dell'obbligo scolastico. Al fine, però, di non ricadere nell'errore sopra denunziato, di costringere i giovani a iniziare un corso quinquennale di studi che già sanno di non volere o non poter concludere, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede la possibilità di dedicare il quattordicesimo anno di età a una delle scuole professionali a breve termine, della durata di un anno o di un semestre, che vengono organizzate dalle Regioni. Nell'eventualità, poi, che l'inizio dell'età scolare venga abbassato ai cinque anni, con conseguente termine della scuola dell'obbligo a 13 anni, si creerebbe allora anche la possibilità di una più organica destinazione di un biennio di preparazione al lavoro.

\* \* \*

La regolamentazione della professionalità, l'organico ordinamento delle scuole d'istruzione secondaria superiore a carattere professionale, le conseguenti regolamentazioni dei passaggi da scuola a scuola e degli accessi all'università, cioè i problemi di cui sin qui abbiamo messo in evidenza l'esigenza e l'opportunità di soluzione, che si fanno di giorno in giorno sempre più pressanti, costituiscono i motivi fondamentali che hanno generato il presente disegno di legge. Le altre modifiche all'ordinamento attuale, ch'esso contiene, derivano invece o da motivi di minor rilievo (in genere miglioramenti che una lunga pra-

tica pluridecennale è venuta via via suggerendo), oppure dalla necessità — che è invece di rilievo senz'altro maggiore — di porre un qualche rimedio a certe situazioni abnormi causate dall'insensato legiferare in materia scolastica che si è verificato dal 1969 ad oggi.

Dei problemi sorti a causa di questo secondo motivo il più vistoso e ineludibile è certamente quello che concerne la vergognosa situazione in cui è stato ridotto l'esame di maturità dalla famigerata leggina del 5 aprile 1969, n. 119. Riteniamo superfluo indugiare qui a dipingere a quale ignobile farsa essa abbia ridotto l'esame di maturità, tanto è ormai di dominio pubblico il fatto che questo esame costituisce oggi soltanto più un'inutile formalità dispendiosa per lo Stato, inutilmente defatigante per gli studenti, umiliante per i professori. Di fronte a un così indecoroso spettacolo è più che comprensibile la tentazione, presente anche in persone competenti e oneste, di abolire senz'altro questa cerimonia ormai inutile e nociva alla serietà della scuola. Nonostante ciò, riteniamo che, previa l'abrogazione della suddetta legge 5 aprile 1969, sia ancora opportuno mantenere in vita l'esame di maturità almeno per due motivi: perchè l'idea dell'esame finale costituisce sempre, per gli studenti, un valido incentivo a non trascurare lo studio, e perchè il controllo, almeno una volta nel corso dei cinque anni, da parte di professori estranei, è sempre un valido stimolo, per i professori, a non assopirsi nella *routine* quotidiana o nelle ristrettezze di un proprio personale metodo d'insegnamento, talora troppo soggettivo.

Oggi però, dopo sette anni di tragicomica esperienza del nuovo esame di maturità, non è più sufficiente limitarsi ad abrogare la legge 5 aprile 1969. Pure il vecchio esame di maturità, anche se neppur confrontabile con la sua ridicola caricatura posteriore al 1969, non era esente da difetti. Soprattutto il cumulo delle materie d'esame finiva con l'essere a danno dell'approfondimento della preparazione. Per questo l'articolo 20 del presente disegno di legge riduce a cinque le materie d'esame, con però l'aggiunta, essenziale e inderogabile, che ad esse vadano affiancate tutte quelle eventuali materie nelle quali lo

studente non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi allo scrutinio finale. Anche la composizione delle commissioni di esame andava ormai modificata, tenendo conto, soprattutto, del nuovo stato giuridico dei professori universitari: a tale scopo provvede l'articolo 21 del nostro disegno di legge.

Le modifiche di minor entità, suggerite dalla pratica e dai rilievi spesso mossi dai competenti, riguardano i due licei, il classico e lo scientifico. Diciamo subito che abbiamo ritenuto opportuno riservare soltanto ad essi la denominazione di liceo, al fine di distinguere e caratterizzare, anche a partire già dalla denominazione stessa, l'istruzione non professionale mirante a fornire la preparazione agli studi universitari, dall'istruzione a carattere professionale. Ciò non significa affatto voler creare o mantenere presunte scuole elitarie o aristocratiche: oggi può essere considerato assai più elitario avere una abilitazione professionale a diciannove anni che non l'avviarsi alla precaria carriera dell'intellettuale! Chiarezza e distinzione non significano classismo, ma soltanto il bisogno funzionale che vengano insegnate le cose giuste agli uomini giusti, senza di che la scuola diventa soltanto confusione e pretesto per la guerriglia politica. Ciò vale, ad esempio, per l'istituto magistrale, la cui specifica professionalizzazione non significa affatto una diminuzione del riconoscimento della sua importanza, come se la destinazione professionale la riducesse a una scuola di serie B, ma anzi, al contrario, una valorizzazione proprio della sua importanza e insostituibilità, come scuola specificamente destinata a preparare insegnanti dotati di una piena consapevolezza della problematica educativa. Nel caso del liceo classico e del liceo scientifico la relativa esiguità delle modifiche qui introdotte al loro ordinamento deriva dalla convinzione che l'attuale decadenza di queste due scuole non provenga affatto (com'è invece il caso di certi istituti professionali di cui sopra abbiamo discusso) da deficienze della loro struttura bensì quasi esclusivamente dalle deprecabili condizioni in cui la violenza politica (sia quella illegale che quella legale) le costringe oggi ad operare. Fra le suddette modifiche quella che potrà suscitare maggiori perplessità è

certamente l'abolizione dell'insegnamento del latino dal liceo scientifico. Ad essa ci ha condotto la constatazione di come tale insegnamento sia già ridotto allo stato di larva nel liceo classico, in conseguenza della sostanziale demolizione del latino dalla scuola media dell'obbligo; già nel liceo classico, quindi, è impresa ardua il riuscire a mantenere tale insegnamento a un livello sufficientemente decoroso, ma in quella sede la natura stessa della scuola aiuta a sorreggere professori e studenti in tale impresa. Al liceo scientifico diventa invece inevitabile un tale scadimento della materia da rendere consigliabile l'impiegare meglio, destinandole ad altre materie, le ore che attualmente le vengono dedicate.

\* \* \*

Nel presentare questo disegno di legge siamo sin troppo consapevoli di quanto poco anche una sua eventuale approvazione potrebbe giovare a frenare il precipitoso scadimento della scuola italiana. Non già perchè siamo scarsamente convinti della sua bontà, chè al contrario riteniamo ch'esso rappresenti quanto di meglio si possa oggi operare nell'ambito di una riforma dell'istruzione secondaria superiore. Bensì perchè siamo convinti che finchè non verrà il giorno (e ci auguriamo davvero ch'esso possa presto venire) in cui siano aboliti i decreti delegati sui cosiddetti « organi collegiali di governo », finchè non siano aboliti gli sciagurati « corsi abilitanti » che sfornano professori per meriti politici anzichè per meriti di competenza, finchè la scuola italiana non venga liberata dalla continua e soffocante ingerenza di elementi estranei e incompetenti (sindacalisti, « forze del lavoro », consigli di zona, ideologi e psicologi ammaestrati), anche la più perfetta riforma dell'ordinamento scolastico è destinata inevitabilmente a naufragare nel caos scolastico voluto dai politicanti.

Anche qualora, poi, la fallimentare esperienza dell'applicazione dei decreti delegati inducesse ad abolire, o almeno a ridimensionare, il carnevale degli « organi collegiali », che costringono, nella scuola secondaria, i competenti a prendere ordini dagli incompe-

tenti, resterebbero tuttavia ancora due piaghe il cui risanamento è condizione prima per la possibilità di un funzionamento decoroso della scuola secondaria superiore: la decadenza della preparazione di base degli studenti, causata dall'infelicissima legge sulla scuola media dell'obbligo del 1962, che avvia alla scuola secondaria superiore ragazzi semianalfabeti e incapaci di studiare con ordine e fatica; e la decadenza del corpo insegnante, sempre meno qualificato (a causa dell'assurda reclutazione attraverso i « corsi abilitanti ») e sempre più impaurito e suggestionato dal terrorismo che imperversa contro coloro che ancora si sforzano d'insegnare e di selezionare con un minimo di serietà.

Ma, pur dinanzi a un orizzonte tanto burrascoso e che al momento offre poche speranze nel futuro, v'è un dato di fatto incontestabile

che c'induce a non disperare nel futuro della nostra scuola: è la presenza di giovani, assai più numerosi di quanto la propaganda di regime non voglia far credere, i quali desiderano e pretendono di non rinunciare a quel fondamentale diritto dei cittadini di ogni nazione civile che è il ricevere un'istruzione seria, qualificata, non inchiodata al servilismo politico; e, accanto a loro, la presenza di professori coraggiosi, degni del nome d'insegnanti, che sono tuttora decisi, contro ogni intimidazione, a fornire e garantire ai giovani quel loro inalienabile diritto. Ad essi soprattutto è dedicato il presente disegno di legge, il quale vuol valere anzitutto come uno dei primi contributi a quella rinascita della scuola italiana, che, a dispetto dei tanti nemici della scuola, continuiamo a credere che non dovrà tardare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## FINALITÀ E ORDINAMENTO GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

## Art. 1.

*(Finalità)*

La scuola secondaria superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali. Essa rilascia, a chi l'abbia conseguita, l'attestazione di una specifica ed effettiva preparazione, incoraggiando i migliori e consentendo a ciascuno di rendersi conto delle proprie vocazioni e capacità, sì da potersi indirizzare verso quel posto nella società che ad esse maggiormente corrisponda.

Possono accedere ad essa i licenziati della scuola media dell'obbligo, istituita dalla legge 31 dicembre 1962.

## Art. 2.

*(Obbligo scolastico)*

L'obbligo scolastico è portato sino al compimento del 15° anno di età, coincidente con l'età minima per il lavoro.

Chi a 14 anni sia licenziato dalla scuola media con regolare diploma e non intenda iscriversi a una scuola secondaria superiore quinquennale, può frequentare una delle scuole professionali a breve termine, della durata di un anno o di un semestre, organizzate dalle Regioni, di cui al secondo comma dell'articolo 3.

## Art. 3.

*(Delimitazione delle competenze dello Stato e delle Regioni)*

Tutte le scuole secondarie superiori che rilasciano attestati universalmente validi in tutto il territorio della Repubblica sono gestite direttamente dallo Stato, o da enti o privati quando abbiano regolare parifica a quelle dello Stato, sia per quanto riguarda il loro ordinamento legislativo sia per quanto riguarda la loro istituzione, il loro funzionamento e il loro controllo.

Compete invece alle Regioni, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione, l'istituzione e la regolamentazione di quelle scuole professionali, artigianali e rurali, di varia specie e durata, che sono legate alle necessità locali.

## Art. 4.

*(Durata e ordinamento degli studi)*

Tutte le scuole secondarie superiori a ordinamento statale, di cui al primo comma del precedente articolo, ad eccezione dei Conservatori di musica di cui al successivo articolo 13, hanno durata di cinque anni, suddivisi in un corso propedeutico di due anni seguito da un corso triennale.

Le suddette scuole si dividono in due gruppi fondamentali: *a*) scuole di istruzione non professionale, il cui esame finale dà automaticamente accesso alle università (con la sola eccezione delle facoltà di lettere per i provenienti dal liceo scientifico, per cui è prescritto un esame di ammissione); *b*) scuole di istruzione professionale, il cui esame finale ha valore, a tutti gli effetti, di abilitazione alla professione ed è considerato titolo sufficiente per l'iscrizione nei rispettivi albi professionali. Esse comprendono anche le scuole di istruzione artistica, musicale, drammatica, cinematografica e televisiva, con le particolari apposite norme di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14.

Gli studenti che abbiano conseguito l'abilitazione presso le scuole di istruzione professionale di cui alla lettera *b*) del comma pre-

cedente, qualora intendano accedere alle università, devono sostenere un esame di ammissione presso la facoltà cui desiderano iscriversi; i contenuti e le modalità di tale esame sono stabiliti da ciascuna singola facoltà.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NON PROFESSIONALE

#### Art. 5.

##### *(Differenziazione dei licei)*

L'istruzione secondaria superiore non professionale ha per scopo la formazione della cultura generale necessaria per gli studi universitari: essa viene impartita dal liceo classico e dal liceo scientifico.

Il liceo classico si fonda sullo studio, sufficientemente serio e approfondito, delle materie letterarie e classiche, ma provvede a fornire un bagaglio di conoscenze, sia pur non approfondite, dei contenuti scientifici indispensabili per comprendere le strutture e le esigenze della scienza moderna.

Il liceo scientifico si fonda su uno specifico studio dei fondamenti generali delle scienze, pur senza trascurare ciò che delle materie letterarie è indispensabile per comprendere l'eredità della tradizione classica e occidentale.

#### Art. 6.

##### *(Materie di studio del liceo classico)*

Nel biennio propedeutico alle materie sinora insegnate (italiano, latino, greco, storia, geografia, lingua straniera, matematica) viene aggiunto l'insegnamento delle scienze naturali, mentre l'insegnamento della geografia viene assorbito in quello di scienze. L'orario d'insegnamento viene quindi modificato nella seguente maniera: 16 ore settimanali di lettere, 4 di lingua straniera, 3 di ma-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tematica, 1 di religione, 2 di educazione fisica, con un totale di 29 ore settimanali, suddivise in cinque ore tutti i giorni e quattro il sabato.

Nel triennio successivo alle materie sinora insegnate vengono aggiunte due ore settimanali di insegnamento della lingua straniera; conseguentemente viene ridotto a due ore settimanali sia l'insegnamento delle scienze naturali, sia quello della matematica e, negli ultimi due anni, viene ridotto a tre ore settimanali l'insegnamento del greco. Ne risulta un orario di 29 ore settimanali per il primo anno e di 30 ore settimanali (cinque ore tutti i giorni) per gli ultimi due anni.

## Art. 7.

*(Materie di studio del liceo scientifico)*

Sia nel biennio propedeutico sia nel triennio successivo del liceo scientifico è abolito l'insegnamento del latino. Le quattro ore settimanali che ne risultano vengono impiegate per aumentare di un'ora settimanale ciascuno gli insegnamenti dell'italiano, della lingua straniera, della matematica e della filosofia.

Nelle ultime due classi del triennio un'ora settimanale dell'insegnamento della matematica verrà dedicata all'insegnamento della logica formale.

## TITOLO III

## ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PROFESSIONALE

## Art. 8.

*(Differenziazione degli istituti)*

L'istruzione secondaria superiore professionale ha per scopo la formazione della cultura specifica necessaria alle diverse formazioni professionali, corredata da un adeguato sviluppo della cultura generale dello studente. Essa comprende: gli istituti magistrali,

gli istituti linguistici, gli istituti tecnici e industriali, gli istituti artistici, i conservatori di musica, gli istituti d'arte drammatica, cinematografica e televisiva.

Art. 9.

*(Istituti magistrali)*

L'istituto magistrale conduce al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento elementare. A tale sua specifica finalità dev'essere indirizzato l'insegnamento delle sue materie, con netta prevalenza, quindi, dell'interesse didattico su quello scientifico. Ciò vale soprattutto per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana e della matematica, destinate a costituire le due materie basilari dell'insegnamento elementare. Un'ora settimanale di queste due materie dev'essere quindi dedicata, rispettivamente, alla didattica dell'italiano e a quella della matematica.

Art. 10.

*(Istituti linguistici)*

L'istituto linguistico conduce al conseguimento dell'abilitazione alle professioni di interprete e di « simultaneista ». Esso non costituisce, quindi, un doppiante del liceo classico con una sola accentuazione dell'insegnamento delle lingue straniere; bensì intende sostituire, in maniera sistematica e istituzionalizzata, le attuali scuole per interpreti. Nel biennio propedeutico vengono insegnati i fondamenti di cinque lingue straniere. Nel triennio successivo lo studente sceglie fra esse tre lingue in cui perfezionarsi; oppure una sola lingua se opta per la specializzazione in traduzione simultanea, per la quale, all'interno del liceo linguistico, deve esistere un corso specializzato.

Art. 11.

*(Istituti tecnici e industriali)*

L'istituto tecnico e industriale, nelle sue diverse differenziazioni, conduce rispettivamente alle abilitazioni alle professioni di ra-



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gioniere, geometra, perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito per l'informatica e la pubblicità, perito chimico, ottico, odontotecnico, elettrotecnico.

A ciascuna di queste abilitazioni corrisponde un diverso triennio specificamente orientato; il biennio propedeutico è invece comune a tutti gli istituti tecnici e industriali.

## Art. 12.

*(Istituti artistici)*

Il liceo artistico conduce a una qualifica professionale per l'esercizio delle arti della pittura, della scultura, della grafica e della fotografia. Conseguentemente gli attuali licei artistici, istituti d'arte con biennio terminale di magistero d'arte e accademie di belle arti vengono unificati nella durata quinquennale di un biennio propedeutico seguito da un triennio di specializzazione, prescritta dall'articolo 4.

## Art. 13.

*(Conservatori di musica)*

Il conservatorio di musica conduce alla qualifica professionale di strumentista, cantante, compositore e direttore d'orchestra. Per le esigenze particolari del suo tipo di insegnamento, esso non è vincolato alla durata quinquennale prescritta dall'articolo 4, bensì i suoi corsi mantengono le diverse durate prescritte dall'ordinamento in vigore; inoltre, in deroga al secondo comma dell'articolo 1, è sufficiente, quale titolo d'accesso ai suoi corsi, la licenza elementare.

Per i corsi novennali e decennali è consentito, agli studenti che abbiano conseguito il compimento medio, di presentarsi a sostenere gli esami di maturità classica.

## Art. 14.

*(Istituti d'arte drammatica, cinematografica e televisiva)*

L'istituto d'arte drammatica, cinematografica e televisiva conduce alle qualifiche

professionali richieste dalle arti dello spettacolo, del cinema e della televisione. Conseguentemente le attuali accademie di arte drammatica e di danza, nonché il Centro sperimentale di cinematografia vengono unificati nella durata quinquennale di un biennio propedeutico seguito da un triennio di specializzazione, prescritta dall'articolo 4.

Art. 15.

*(Scuole professionali regionali)*

In conformità col secondo comma dell'articolo 3 e con l'articolo 117 della Costituzione, ciascuna Regione ha la facoltà di istituire nel suo ambito scuole professionali, artigianali e rurali.

La durata delle scuole professionali regionali non può essere inferiore a un semestre e superiore a tre anni. Tanto la durata degli studi quanto il genere e il contenuto degli insegnamenti vengono determinati dalle esigenze locali e possono quindi variare da anno ad anno, in accordo con quanto viene suggerito dai locali ordini professionali. È compito delle Regioni istituire, nell'ambito delle scuole professionali regionali, corsi serali aperti anche ad adulti già diplomati, che desiderino conseguire una diversa qualificazione professionale o artigianale.

TITOLO IV

ESAMI

Art. 16.

*(Tipi di esame)*

Nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore sono previsti tre tipi di esame: gli esami di riparazione, gli esami di integrazione, gli esami di maturità.

## Art. 17.

*(Esami di riparazione)*

Gli studenti del triennio superiore che alla fine dell'anno scolastico risultino non gravemente insufficienti (cioè con votazione di cinque decimi) in non più di tre materie, delle quali non più di due comportino una prova scritta, sono ammessi a sostenere un esame di riparazione nel mese di settembre. Tale esame sarà svolto da una commissione composta dagli stessi professori dell'anno scolastico.

## Art. 18.

*(Esami di integrazione)*

È consentito il passaggio da un tipo di scuola ad un altro, sia nel corso del biennio propedeutico sia nel corso del triennio successivo, agli studenti che sostengano, superandoli, gli appositi esami integrativi, che si svolgono ogni anno nel mese di settembre. Essi comprendono esami di materie nuove, il cui contenuto riguarda l'intero programma della materia, ed esami di materie comuni, il cui contenuto riguarda soltanto le parti non insegnate nella scuola di provenienza.

## Art. 19.

*(Esami di maturità)*

Al termine dei cinque anni di studio, gli studenti che abbiano riportato nello scrutinio finale una votazione non inferiore ai sei decimi in tutte le materie sono ammessi a sostenere un esame di maturità consistente in due prove scritte e tre prove orali nelle cinque materie che ogni anno, alla fine della frequenza scolastica, vengono indicate dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti professionali devono sempre essere presenti fra le materie d'esame quelle inerenti alla professione.

Gli studenti che non abbiano conseguito nello scrutinio finale una votazione di almeno sei decimi in tutte le materie devono so-

stenere, oltre alle prove d'esame prescritte dal primo comma, anche una prova d'esame in ciascuna delle materie per cui abbiano riportato, nello scrutinio finale, una votazione inferiore ai sei decimi.

Art. 20.

*(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità)*

Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione. Esse sono composte del presidente e di quattro membri, oltre ai membri aggregati e al membro interno.

Nella nomina dei presidenti il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a rispettare l'ordine gerarchico delle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo;
- b) professori universitari stabilizzati;
- c) professori universitari incaricati non stabilizzati;
- d) assistenti universitari di ruolo;
- e) liberi docenti;
- f) provveditori agli studi e ispettori centrali a riposo purchè provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado;
- g) presidi di ruolo o a riposo delle scuole secondarie superiori;
- h) professori di ruolo delle scuole secondarie superiori che abbiano raggiunto l'ultimo coefficiente di stipendio.

I membri aggregati vengono nominati dal presidente sulla base di graduatorie compilate dai Provveditori agli studi.

Art. 21.

*(Abrogazione)*

Sono abrogate le disposizioni della legge 5 aprile 1969, n. 119, concernenti gli esami di maturità.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 22.

*(Norme di applicazione)*

A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i diversi e separati istituti e scuole di istruzione statale previsti dalle leggi vigenti dopo la scuola media vengono sostituiti dalle scuole secondarie superiori a durata quinquennale di cui ai Titoli II e III della presente legge.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il cui corso di studi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia durata inferiore al quinquennio, saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, i programmi e gli orari di insegnamento, nonchè i criteri per la costituzione delle cattedre in dipendenza della maggior durata dei corsi derivante dal primo comma del presente articolo.

## Art. 23.

*(Abrogazione)*

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con la presente legge, le cui disposizioni verranno applicate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore.

## Art. 24.

*(Coordinamento in testo unico)*

Il Governo è delegato a coordinare in testo unico, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni da essa prescritte con quelle precedentemente vigenti in materia.